

Riunione del 15 gennaio 2006

Presidente     Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti   Avv. Thomas Martone - Relatore  
                  Avv. Luigi Perone

**CAF/06/06-Appello della società A.S. Harrier Volley avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 10.11.2005 – scioglimento del vincolo atleta Giusi Mancia**

**LA CAF**

letti gli atti ed esaminati i documenti;

visti l'atto di appello e la successiva memoria ex art. 95 R.G. della Società Harrier Volley a firma del Presidente Sig.ra Marina Olindo, volti ad ottenere la riforma della decisione impugnata e, in via principale, la salvezza del vincolo sportivo, ovvero, in via subordinata, in caso di conferma dello scioglimento del vincolo, il riconoscimento di una somma pari a €7.000,00 a titolo di indennizzo ex art. 35 n. 4 RAT, o di quella diversa ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a €800,00;

all'esito dell'istruttoria e dell'udienza del 12 gennaio 2006 cui ha preso parte la società appellante;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistono i motivi (di studio) previsti dall'art. 35, comma 1 RAT per l'ottenimento, su richiesta dell'atleta, dello scioglimento del vincolo sportivo, essendo provato in atti che l'atleta Giusi Mancia ha trasferito il proprio domicilio in Pedara (CT) e si è iscritta per l'anno scolastico 2005/2006 presso un istituto di istruzione sito in San Giovanni La Punta in provincia di Catania, distante circa 6 Km. da Pedara ma oltre 60 Km. da Priolo, ove ha sede la Società Harrier Volley;

osservato, tuttavia, che l'indennizzo ex art. 35 n. 4 RAT determinato con la decisione impugnata appare sottostimato se rapportato alla giovane età dell'atleta, alle sue doti tecniche, ai risultati sportivi ottenuti, nonché all'indiscussa crescita tecnica da essa conseguita - all'interno della società - nel corso delle numerose stagioni sportive cui ha preso parte quale tesserata della Harrier Volley;

ritenuto quindi che la misura del suddetto indennizzo vada rideterminata, sempre secondo equità, alla luce delle considerazioni suesposte

**P.Q.M.**

in parziale accoglimento dell'appello, conferma lo scioglimento del vincolo sportivo, subordinandolo al versamento in favore della Società A.S. Harrier Volley di un indennizzo pari a €3.000,00 (tremila/00);

Dispone restituirsi il 30 % della tassa versata dall'appellante.

F.to Il Presidente  
Antonio Ricciulli

AFFISSO 30.1.2006